CAMERA DEI DEPUTATI N. 4039

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IOZZELLI

Presentata il 28 aprile 1967

Provvedimenti relativi alla diffusione ed al potenziamento del turismo sociale in Italia

ONOREVOLI COLLEGHI ! La proposta di legge, che viene sottoposta al vostro esame e di cui viene sollecitata la vostra approvazione, tende ad offrire una soluzione di assetto normativo al settore del turismo sociale ed agli enti che ad esso si dedicano con deciso impegno e totale dedizione.

Sulla opportuna necessità di dedicare particolare attenzione a tale problema, non sembra esserci bisogno di eccessiva illustrazione od insistenza.

Nell'anno 1966, gli italiani hanno fatto registrare 63.234.000 giornate di presenza negli esercizi alberghieri della penisola (alberghi, motel, pensioni e locande) e 72.685.000 giornate di presenza negli esercizi exstralberghieri (campeggi, case per ferie, villaggi di vacanze, ostelli della gioventù, appartamenti e ville in affitto, ecc.). Ovviamente non si è trattato interamente di giornate di presenza riferibili al turismo, nonostante questo le indicazioni, dal punto di vista quantitativo, appaiono impressionanti, tenuto conto per giunta, che il fenomeno registra un certo indice di incremento negli ultimi anni, in relazione ad una positiva stabilizzazione delle tariffe alberghiere ed all'aumento del tenore di vita, che consente una più ampia disponibilità economica da dedicare alle vacanze. Le valutazioni, come sottolinea un valoroso esperto, divengono meno positive, però, se si considerano con una analisi più approfondita e particolareggiata, i protagonisti di questo ampio movimento interno. Una indagine condotta dall'istituto Doxa sulle vacanze degli Italiani, ha rivelato come 80 interrogati su 100 non avevano trascorso un periodo di vacanza di almeno 7 giorni consecutivi lontano da casa; in particolare, secondo una ripartizione geografica, non avevano effettuato vacanze 72 abitanti del nord-ovest; 79 del nord-est; 86 del centro e 85 del sud e delle isole. Il dato più sconfortante è però quello che deriva dal rapporto « Vacanze-reddito mensile », in base al quale non avevano effettuato vacanze il 62 per cento di coloro che disponevano di un reddito di oltre 120.000 lire mensili; l'80 per cento di coloro che disponevano di un reddito compreso tra le 71.000 e le 120.000 lire mensili e il 93 per cento di coloro che disponevano di un reddito inferiore alle 70.000 lire mensili.

Nel momento in cui il turismo è balzato all'attenzione dell'opinione pubblica e l'Italia gode dell'invidiabile ed invidiato privilegio di essere la nazione all'avanguardia per quanto si riferisce ai benefici economici derivanti dal movimento estero, si deve constatare con amarezza che i nostri connazionali, ed in special modo i lavoratori, ed i giovani non sono posti in condizione di usufruire dei vantaggi morali, culturali e fisici che il turismo è in grado di offrire. Indubbiamente, sono molteplici i fattori che condizionano e determinano lo sviluppo del turismo interno ed il suo allar-

gamento a più vasti strati della popolazione: dalle disponibilità finanziarie al periodo di ferie utilizzabile, dalla incidenza delle vacanze scolastiche – al fine dei trasferimenti familiari – alla carenza di incentivazioni economiche e creditizie, ma è certo che una sana pratica del turismo si risolve, alla fine, in un vantaggio anche per la società e per i vari settori produttivi, ai quali i singoli lavoratori addetti possono tornare, dopo le vacanze, distesi nello spirito ed arricchiti di nuovi elementi di conoscenza.

Il programma quinquennale di sviluppo economico ha avvertito questa esigenza, se nel capitolo XX, prospettando gli strumenti per l'incremento del turismo nazionale, evidenzia il ruolo che è chiamato a svolgere il turismo sociale, da attuarsi preminentemente per il tramite delle organizzazioni dei lavoratori e dei giovani.

La presente proposta di legge tende a consentire una normativa alle associazioni operanti nel settore e dar vita ad un Consiglio superiore per il turismo sociale, con compiti di consultazione, indicazione e promozione.

Il progetto di legge non si occupa specificatamente di provvidenze per lo sviluppo della ricettività, ritenendo che esse possano venire meglio approntate ed approvate nel corso del esame del progetto di legge già elaborato dal Ministero del turismo relativamente proprio a quest'aspetto essenziale dell'attività turistica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini della presente legge sono considerati organismi operanti nel campo del turismo sociale le associazioni e gli enti con o senza personalità giuridica che, per il perseguimento degli scopi statutari a vantaggio dei propri soci od aderenti e con finalità culturali, educative, ricreative e sportive, promuovono azioni rispondenti alle esigenze di un turismo inteso quale diritto di tutti e facilitino l'acquisizione di nuovi strati di clientela turistica; mediante l'incoraggiamento al turismo dei lavoratori da offrirsi soprattutto per il tramite delle organizzazioni specializzate e sindacali.

ART. 2.

Le associazioni e gli enti che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui alla presente legge debbono ottenere la preventiva autorizzazione, che è concessa, su domanda degli interessati, con decreto del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il parere del Consiglio nazionale per il turismo sociale di cui all'articolo 4.

ART. 3.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo le associazioni e gli enti debbono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

1) avere carattere nazionale;
2) non avere fini di lucro;

3) avere come scopo, o fra le attività principali, l'esercizio di attività di turismo sociale e la promozione del turismo sociale stesso;

4) possedere un'organizzazione strutturale adeguata ai fini suddetti.

La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione, redatta in carta legale e corredata di tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti, va indirizzata al Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 4.

È istituito, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, un Consiglio nazionale per il turismo sociale, con compiti consultivi e di studio nel settore. Il suo parere consultivo deve essere obbligatoriamente sentito sia per l'autorizzazione di cui all'articolo 2, sia per il finanziamento delle installazioni ricettive secondo le disposizioni di legge, sia sui criteri per la concessione dei contributi di cui al paragrafo *D* dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1964, n. 114.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo richiederà il parere del Consiglio su ogni altra questione riguardante il turismo sociale.

ART. 5.

Il Consiglio nazionale per il turismo sociale è presieduto dal ministro per il turismo e lo spettacolo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal sottosegretario di Stato.

Esso è composto da:

1) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

2) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) un rappresentante del Ministero del tesoro;

5) un rappresentante del Ministero delle finanze;

6) un rappresentante del Ministero della sanità;

7) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

8) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

9) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

10) un rappresentante della Cassa per il mezzogiorno;

11) tre rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle industrie interessate al movimento turistico;

12) tre rappresentanti dei lavoratori;

13) sei rappresentanti delle associazioni e degli enti autorizzati all'esercizio di attività di turismo sociale designati dai medesimi enti ed associazioni riuniti in assemblea;

14) due esperti.

ART. 6.

Il Consiglio nazionale per il turismo sociale dura in carica tre anni. Si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno e può formulare proposte al ministro del turismo e dello spettacolo.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

ART. 7.

L'autorizzazione dell'esercizio di attività di turismo sociale consente alle associazioni e agli enti:

1) l'organizzazione di soggiorni collettivi, di ferie e vacanze;

2) di viaggi e gite e crociere a scopo ricreativo e culturale all'interno e all'estero;

3) la costruzione e la gestione dei complessi ricettivi propri del turismo sociale;

4) l'esercizio di attività di risparmio e credito turistico;

5) l'esercizio di attività comunque connesse con l'utilizzazione del tempo libero, complementare all'esercizio di attività turistiche.

Delle attività del turismo sociale, nonché dei servizi offerti da ognuna delle associazioni e degli enti autorizzati a norma dell'articolo 2 possono fruire anche gli aderenti ad altre associazioni ed enti italiani, similmente autorizzati, come pure gli aderenti di associazioni ed enti stranieri di turismo sociale, in regime di reciprocità.

ART. 8.

Per l'esplicazione delle attività di cui al paragrafo 1) del precedente articolo 7, le associazioni e gli enti autorizzati a norma dell'articolo 2, sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650.

ART. 9.

Agli associati è concesso l'ingresso gratuito per visite, individuali o collettive, a musei, gallerie, pinacoteche, parchi, ville, zone archeologiche di pertinenza delle Amministrazioni pubbliche, dietro presentazione della tessera di associazione.

ART. 10.

Gli organismi autorizzati, a norma dell'articolo 2, sono esenti dalla Imposta di ricchezza mobile categoria *B*).

ART. 11.

Lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore di associazioni ed enti autorizzati allo svolgimento di attività di turismo sociale è fissato anno per anno nel bilancio di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo. L'erogazione dei contributi in questione avverrà sulla base dei criteri fissati dal Consiglio nazionale del turismo sociale.